

r.g. 12668/18



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

(ex art. 700 c.p.c.)

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva nel procedimento avente n. 12688/17R.G. tra  
[REDACTED] contro M.I.U.R., in persona del Ministro pro-tempore,  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE  
PROVINCIALE DI NAPOLI, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI  
MESSINA;**

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;

**rilevato che:**

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. parte ricorrente, premesso di essere una docente assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015 ed in servizio dal 1.9.2017 presso I.C. L.Giordano di Aversa, ha chiesto che fosse disposta la sua assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01 anche in sovrannumero su una delle sedi disponibili nel Comune di Messina ambito 0013 e secondo l'ordine di cui alla domanda compatibile al soddisfacimento dei bisogni del figlio minore;
- a fondamento della domanda cautelare, la ricorrente ha dedotto: di aver proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo

della ricorrente, non facendo, tra l'altro, la disposizione in esame alcuna distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto;

- sussiste altresì il *periculum in mora*, atteso che il mancato accoglimento dell'istanza impedisce nelle more della definizione di un giudizio ordinario alla ricorrente di dedicarsi in maniera adeguata e continuativa alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, circostanza che rischia di pregiudicare in modo irreparabile l'interesse del minore che la norma invocata mira a tutelare nei primissimi anni di vita;

- risultando provati, quantomeno sulla base della cognizione della presente fase, tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'assegnazione temporanea, la domanda deve essere accolta, e conseguentemente, va disposta l'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, della ricorrente in una delle sedi disponibili nell'ambito 0013 - Provincia di Messina, anche in sovrannumero;

- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore ex art 93 c.p.c.

P.Q.M.

a) ordina alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della ricorrente [REDACTED], in una delle sedi disponibili nell'ambito 0013 - Provincia di Messina, anche in sovrannumero;

b) condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali, liquidate in euro [REDACTED]

Si comunichi.

Aversa, 14.12.2018

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
17 DIC 2018
Depositato/Pervenuto in Cancelleria

5

d.ssa Stefania Coppo